



Tax Planner & Company Advisor

Circolare Studio n. 3

**Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti**

1 INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA) E CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicati a coloro che svolgono attività d'impresa, arti o professioni hanno lo scopo di:

- verificare la regolarità e la coerenza nella gestione aziendale o professionale;
- attribuire, attraverso una scala numerica da 1 a 10, il livello di affidabilità fiscale assegnato a ogni contribuente.

2 COMPILAZIONE ISA

L'applicazione degli ISA presuppone la compilazione di una specifica comunicazione approvata dall'Agenzia delle Entrate (di seguito, modelli ISA) che:

- costituisce parte integrante della dichiarazione dei redditi, da presentare unitamente al modello REDDITI nel termine previsto per lo stesso;
- viene compilata mediante uno specifico *software* ("Il tuo ISA 2026 CPB").

Oltre alle informazioni richieste dai modelli ISA, sono necessari ulteriori dati contenuti nelle banche dati dell'Agenzia delle Entrate che sono resi disponibili nel Cassetto fiscale del contribuente.

2.1 MODELLI ISA

Sono tenuti alla compilazione dei modelli ISA gli esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo che svolgono come attività prevalente una o più attività tra quelle per le quali risulta approvato un indice di affidabilità fiscale. Talvolta la compilazione del modello è richiesta anche quando è operativa per il periodo d'imposta una causa di esclusione.

Soggetti esclusi dagli ISA

La seguente tabella riepiloga le ipotesi di esclusione dagli ISA, operanti per il periodo d'imposta 2025.

Esclusioni	Codice da riportare nei modelli REDDITI 2026	Compilazione del modello ISA
Inizio dell'attività nel corso del periodo d'imposta	1	No
Cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta	2	No
Ricavi (art. 85 co. 1, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e), del TUIR) o compensi dichiarati (art. 54 co. 1 del TUIR) superiori a 5.164.569 euro	3	No
Periodo di non normale svolgimento dell'attività	4	No
Determinazione del reddito (d'impresa o di lavoro autonomo) con criteri forfetari	5	No
Classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel modello ISA approvato per l'attività esercitata	6	No, salvo alcuni casi
Esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico ISA, superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati (c.d. "multiattività")	7	Si
Società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi	11	No

Esclusioni	Codice da riportare nei modelli REDDITI 2026	Compilazione del modello ISA
Società cooperative esercenti attività di "Trasporto con taxi" - codice attività 49.33.10 e di "Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente" - codice attività 49.33.20, di cui all'ISA DG72U	12	No
Corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all'ISA EG77U	13	No
Soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA	14	Si

Soggetti per i quali manca il quadro contabile nel modello ISA

Sono esclusi dagli indici i contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l'ISA e, quindi, prevista nel quadro dei dati contabili contenuto nel modello ISA approvato per l'attività esercitata (codice di esclusione 6 nel modello REDDITI). Tale causa di esclusione può ricorrere, ad esempio, quando attività tipicamente professionali sono svolte in forma societaria; in tal caso, può verificarsi che i modelli ISA riportino solo il quadro contabile per il reddito di lavoro autonomo professionale (quadro H), e non anche quello per il reddito d'impresa (quadro F).

Rispetto a tale regola generale è prevista una deroga per coloro che esercitano in forma d'impresa una delle attività di cui agli ISA EK02U - Attività degli studi di ingegneria, EK04U - Attività degli studi legali, EK05U - Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro, EK18U - Attività degli studi di architettura, EK22U - Servizi veterinari, i quali indicano nei modelli REDDITI 2026 la causa di esclusione di cui al n. 6, ma sono comunque tenuti alla presentazione del modello ISA ai fini statistici.

Contenuto del modello

I modelli ISA sono composti da diversi quadri destinati ad accogliere:

- i dati strutturali propri dell'attività (ad esempio, quadro A sul personale dipendente, quadro B sui locali ove l'attività è svolta);
- nonché i dati contabili (quadri F e H).

Le informazioni richieste nei quadri non sono standardizzate, ma variano da un indice all'altro in relazione alle caratteristiche specifiche delle attività cui si riferiscono.

Le imprese in regime di contabilità semplificata (c.d. "regime di cassa") sono tenute ad indicare anche il valore delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali di magazzino.

Allegato relativo al concordato preventivo biennale

Per i contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, può essere allegato al modello ISA il quadro P del modello CPB 2026-2027 nel quale viene espressa l'adesione al concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2026 e 2027.

Il quadro P è diviso in quattro sezioni dedicate:

- alla dichiarazione del possesso dei requisiti necessari all'accesso al concordato preventivo biennale 2026 e 2027;
- all'indicazione dei dati richiesti ai fini dell'elaborazione della proposta;
- agli importi proposti dall'Agenzia delle Entrate, per i periodi d'imposta 2026 e 2027, relativamente al reddito ai fini delle imposte dirette e al valore della produzione netta ai fini IRAP;
- all'accettazione della proposta da parte del contribuente.

QUADRO P	
Concordato preventivo biennale	Condizioni di accesso
	Po1 Presenza dei requisiti <input type="checkbox"/> <small>Barre la casella</small>
	Po2 Assenza di cause d'esclusione <small>(Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000)</small> <input type="checkbox"/> <small>Barre la casella</small>
	Po3 Presenza di eventi straordinari <small>(Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000)</small> <input type="checkbox"/>
	Dati contabili
	Po4 Reddito rilevante ai fini del CPB <input type="text"/> ,00
	Po5 Valore della produzione netta IRAP rilevante ai fini del CPB <input type="text"/> ,00
	Proposta CPB
	Po6 Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2026 <input type="text"/> ,00
	Po7 Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2027 <input type="text"/> ,00
Po8 Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2026 <input type="text"/> ,00	
Po9 Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2027 <input type="text"/> ,00	
Accettazione proposta CPB e firma dichiarazione sostitutiva righe Po2 e Po3	
Po10 Accettazione della proposta di reddito di impresa/lavoro autonomo e del valore della produzione netta IRAP ai fini del CPB per il p.i. 2026 e il p.i. 2027 in assenza di una proposta di concordato in essere per il biennio 2025-2026 e firma delle dichiarazioni sostitutive Po2 e Po3 <input type="text"/> FIRMA	

L'adesione al CPB 2026-2027 è esclusa in presenza di una causa di esclusione dagli ISA per il periodo d'imposta 2025.

2.2 INFORMAZIONI CONTENUTE NELLE BANCHE DATI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'applicazione degli ISA necessita di ulteriori informazioni contenute nelle banche dati dell'Agenzia delle Entrate che sono rese disponibili nel Cassetto fiscale del contribuente.

Si tratta, a titolo esemplificativo, dei dati relativi ai componenti reddituali (ricavi, rimanenze, spese per lavoro dipendente, spese per servizi, ecc.) e ai redditi di periodi precedenti.

Tali informazioni sono utilizzabili direttamente mediante il *software* applicativo degli ISA. Alcune di esse possono essere modificate e successivamente utilizzate per l'applicazione degli indici.

Reperimento dei dati da parte degli intermediari autorizzati

Gli intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni (ad esempio, commercialisti e CAF) reperiscono il *file* contenente gli ulteriori dati rilevanti ai fini degli ISA e per la formulazione della proposta di reddito nel concordato preventivo biennale dal Cassetto fiscale dei contribuenti secondo particolari modalità e sulla base di un'apposita delega rilasciata dal contribuente assistito.

2.3 SOFTWARE APPLICATIVO DEGLI ISA

Il *software* per l'applicazione degli ISA ("Il tuo ISA 2026 CPB") segnala il livello di affidabilità del contribuente (variabile da 1 a 10). Detto programma consente anche di indicare l'inattendibilità delle informazioni desunte dalle banche dati rese disponibili dall'Agenzia delle Entrate, attraverso l'inserimento dei dati ritenuti corretti.

Le condizioni economiche negative che hanno caratterizzato il 2025 hanno determinato l'introduzione di correttivi congiunturali al funzionamento degli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia che operano mediante il *software* applicativo.

Concordato preventivo biennale

Come l'anno scorso, il *software* consente di effettuare il calcolo del reddito e del valore della produzione proposti in relazione al concordato preventivo biennale.

2.4 INDICAZIONE DI ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI NELLE DICHIARAZIONI FISCALI

Per i periodi d'imposta nei quali trovano applicazione gli ISA, i contribuenti possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, per migliorare il proprio profilo di affidabilità. Tali componenti:

- rilevano per la determinazione della base imponibile ai fini IRPEF/IRES e IRAP;
- determinano un corrispondente maggior volume d'affari IVA.

La dichiarazione di tali maggiori importi non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi, a condizione che il versamento delle relative imposte (IRPEF/IRES, IRAP e IVA) sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

In relazione alla generalità dei contribuenti (persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati, soggetti IRES "solari" che approvano il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026), i termini di versamento scadono quindi:

- il 30.6.2026, senza la maggiorazione dello 0,4%;
- oppure il 30.7.2026 (30° giorno successivo al 30.6.2026), con la maggiorazione dello 0,4%.

2.5 PROFILI SANZIONATORI

Nei casi di omissione dei modelli ISA o di indicazione inesatta o incompleta dei dati, è applicabile una sanzione variabile da 250,00 a 2.000,00 euro.

L'Agenzia delle Entrate, prima della contestazione della violazione, mette a disposizione del contribuente le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi.

Nei casi di omissione della comunicazione, l'Agenzia delle Entrate può procedere, previo contraddittorio, ad accertamento induttivo.

3 REGIME PREMIALE

In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli ISA, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi in dichiarazione, sono riconosciuti i benefici riepilogati nella seguente tabella. I livelli di affidabilità indicati sono stati approvati dal provv. Agenzia delle Entrate 22.4.2026 n. 123160, a decorrere dal periodo d'imposta 2025.

Si segnala che l'operatività di una causa di esclusione, anche con obbligo di compilazione del modello ISA, non consente l'applicazione del regime premiale (circ. Agenzia delle Entrate 17/2019, § 4, 16/2020, § 8.1 e 6/2021, § 1.1).

Beneficio	Livello minimo di affidabilità riferito al periodo d'imposta 2025 (modello REDDITI 2026)
Esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a: <ul style="list-style-type: none"> • 70.000 euro annui, relativamente all'IVA; • 50.000 euro annui, relativamente a imposte dirette e IRAP. 	9 (per il 2025) 9 (media semplice dei livelli di affidabilità 2025 e 2024)
Esonero dal visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA di importo non superiore a 70.000 euro annui.	9 (per il 2025) 9 (media semplice dei livelli di affidabilità 2025 e 2024)
Esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a: <ul style="list-style-type: none"> • 50.000 euro annui, relativamente all'IVA; • 20.000 euro annui, relativamente a imposte dirette e IRAP. 	8 (per il 2025) 8,5 (media semplice dei livelli di affidabilità 2025 e 2024)
Esonero dal visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA di importo non superiore a 50.000 euro annui.	8 (per il 2025) 8,5 (media semplice dei livelli di affidabilità 2025 e 2024)
Esclusione dalla disciplina delle società non operative.	9 (per il 2025) 9 (media semplice dei livelli di affidabilità 2025 e 2024)

Beneficio	Livello minimo di affidabilità riferito al periodo d'imposta 2025 (modello REDDITI 2026)
Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici.	8,5 (per il 2025) 9 (media semplice dei livelli di affidabilità 2025 e 2024)
Anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento con riferimento al reddito d'impresa e di lavoro autonomo.	8 (per il 2025)
Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.	9 (per il 2025) 9 (media semplice dei livelli di affidabilità 2025 e 2024)

I benefici relativi all'utilizzo in compensazione o al rimborso dei crediti IVA, riconosciuti dal regime premiale sulla base del giudizio di affidabilità relativo al 2025 o alla media dei giudizi relativi al 2025 e al 2024, sono spendibili per i crediti maturati nell'anno 2026 (risultanti dalla dichiarazione IVA 2027) e nei primi tre trimestri del 2027 (risultanti dai relativi modelli TR), come riepilogato nella seguente tabella.

Esonero dal visto di conformità sulla dichiarazione annuale o sul modello TR o dalla prestazione della garanzia	Tipologia credito	Periodo di maturazione del credito	Importo massimo
Compensazione	IVA annuale	2026	70.000 o 50.000 euro
	IVA infrannuale	Primi 3 trimestri 2027	
	IRPEF/IRES/IRAP	2025	50.000 o 20.000 euro
Rimborsi	IVA annuale	2026	70.000 o 50.000 euro
	IVA infrannuale	Primi 3 trimestri 2027	

I benefici relativi alla riduzione dei termini di accertamento, all'esclusione dalla disciplina delle società di comodo e all'esclusione/limitazione da alcune forme di accertamento non operano in caso di violazioni che comportino l'obbligo di denuncia penale per uno dei reati previsti dal DLgs. 74/2000.

Concordato preventivo biennale

I soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale mediante la compilazione del quadro P dei modelli ISA applicano i benefici del regime premiale, a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale.

Sospensione dell'atto impugnato

Oltre a quelli sopra elencati, un ulteriore beneficio è previsto dall'art. 47 co. 5 del DLgs. 31.12.92 n. 546 il quale, nell'ambito del processo tributario, esonera i contribuenti con punteggio ISA pari almeno a 9 negli ultimi tre periodi d'imposta dalla prestazione della garanzia in ordine alla sospensione dell'atto impugnato.

4 LISTE DI CONTROLLO IN BASE AL LIVELLO DI AFFIDABILITÀ

Il livello di affidabilità fiscale, determinato attraverso l'applicazione degli indici e le informazioni contenute nell'Archivio dei rapporti finanziari dell'Anagrafe tributaria, viene utilizzato per sviluppare strategie mirate di controllo fiscale, basate sull'analisi del rischio di evasione. Nell'elaborazione di queste strategie, l'Agenzia delle Entrate considera in particolare i contribuenti con un livello di affidabilità pari o inferiore a 6.

1 DIRITTO CAMERALE ANNUALE PER IL 2026

Per l'anno 2026, il diritto camerale annuale deve essere versato nelle misure stabilite dal decreto ministeriale del 21 aprile 2011, ma con una riduzione del 50%, come previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge del 24 giugno 2014 n. 90, convertito nella legge dell'11 agosto 2014 n. 114. Tale normativa aveva avviato un processo di riduzione progressiva degli importi dovuti per il tributo. Secondo quanto riportato nella nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 16 gennaio 2026 n. 9347, gli importi del tributo sono variabili e dipendono dalla categoria di iscrizione dell'impresa nel Registro delle Imprese, distinguendosi tra sezione ordinaria e speciale.

1.1 SEZIONI SPECIALI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Per i soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese, il diritto è dovuto nelle seguenti misure:

- società semplici non agricole: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
- società semplici agricole: 50,00 euro (unità locale 10,00 euro);
- società tra avvocati ex DLgs. 96/2001: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
- imprese individuali: 44,00 euro (unità locale 8,80 euro).

1.2 SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Relativamente alle imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro, le misure sono le seguenti:

- imprese individuali: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
- tutte le altre imprese: importi variabili in relazione all'aliquota applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2025, da un minimo di 100,00 euro ad un massimo di 20.000,00 euro (unità locale 20% di quanto dovuto dalla sede principale con un massimo di 100,00 euro).

1.3 SOGGETTI ISCRITTI AL REA

Il tributo è dovuto anche dai soggetti iscritti al REA, nella misura fissa pari a 15,00 euro.

1.4 UNITÀ LOCALI E SEDI SECONDARIE DI IMPRESE ESTERE

Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare, per ciascuna unità o sede, l'importo di 55,00 euro.

1.5 VERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE

Il diritto camerale deve essere versato, con modalità telematica, tramite il modello F24, utilizzando il codice tributo "3850", da indicare nella sezione "IMU ed altri tributi locali".

È possibile il pagamento attraverso la piattaforma pagoPA.

Imprese iscritte nel corso del 2026

Le imprese di nuova iscrizione possono versare il tributo contestualmente all'iscrizione o all'annotazione nel Registro delle imprese (art. 8 co. 3 e 4 del DM 11.5.2001 n. 359), oppure entro i successivi 30 giorni (art. 4 co. 1 del DM 21.4.2011).

Imprese iscritte nel 2025 o in anni precedenti

Per le imprese iscritte nel 2025 o in anni precedenti, il termine per il versamento del diritto annuale coincide con quello di versamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

Per i soggetti IRPEF, i termini di versamento scadono:

- il 30.6.2026, senza la maggiorazione dello 0,4%;
- oppure il 30.7.2026 (30° giorno successivo al 30.6.2026), con la maggiorazione dello 0,4%.

Per le società di capitali e gli altri enti soggetti ad IRES, le imposte sono versate entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d'imposta al quale si riferiscono. In relazione ai soggetti IRES "solari", quindi, i termini sono analoghi a quelli per le persone fisiche e le società di persone.

Con riferimento a tali soggetti:

- se essi approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, il saldo e il primo acconto sono versati entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio;
- se il bilancio non è approvato nel termine stabilito per legge, il versamento è comunque effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

In ogni caso, è possibile differire il versamento al 30° giorno successivo, maggiorando le somme da versare dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.